

RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

In questo fascicolo, nella sezione dedicata agli articoli

MICHELE M. COMENALE PINTO, Il passaggio in transito. Spunti sulle Bocche di Bonifacio e su altri stretti a 40 anni dalla firma della convenzione ONU sul diritto del mare.

Passage in Transit. Insights on the Bonifacio Strait and other Straits 40 Years after the Signing of the UN Convention on the Law of the Sea

MARCO PEDRAZZI, Lo ius in bello nello spazio extra-atmosferico

Ius in Bello in Outer Space

ELISABETTA GIOVANNA ROSAFIO, Considerazioni sul rinvio nel tra-sporto aereo di persone tra normativa internazionale-uniforme, unionale e nazionale

Consideration on the «Renvoi» in Air Passenger Transport in Uniform International, Union and National Regulation

ELISABETTA GIOVANNA ROSAFIO, Brevi osservazioni sul Port State Control

Short Notes on Port State Control

TULLIO SCOVAZZI, Il regime dei mari chiusi o semi-chiusi: il caso del Mediterraneo

The Regime of Enclosed or Semi-enclosed Seas: The Case of the Mediterranean Sea

RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

Anno 2023 - Numero 1

Anno 2023

Volume LII

Numero 1

RIVISTA DEL DIRITTO DELLA NAVIGAZIONE

fondata da Antonio Scialoja
ripresa da Antonio Lefebvre d'Ovidio
continuata da Elda Turco Bulgherini



€ 45,00



CACUCCI  EDITORE
BARI

ricco. Un progetto per un accordo regionale in questa materia è stato presentato dall'Italia nel 2003, nel corso di una riunione intergovernativa tenuta a Siracusa. Ma l'iniziativa non ha avuto alcun seguito ⁽⁴³⁾.

6. *Considerazioni conclusive.*

Se le poche norme dell'UNCLOS in materia di mari chiusi o semi-chiusi sembrano avere un ben scarso contenuto precettivo, l'opportunità che gli Stati rivieraschi di tali mari coordinino le loro attività e cooperino tra di loro, soprattutto nell'ambito di organizzazioni regionali, è di elementare evidenza ⁽⁴⁴⁾. Gli Stati rivieraschi di alcuni mari chiusi o semi-chiusi, come il Mediterraneo, hanno già attuato varie forme di cooperazione, che non pregiudicano i diritti di Stati non rivieraschi, ed è auspicabile che tale tendenza si rafforzi ulteriormente.

THE REGIME OF ENCLOSED OR SEMI-ENCLOSED SEAS: THE CASE OF THE MEDITERRANEAN SEA

ABSTRACT

Enclosed or semi-enclosed seas are regulated by Part IX of the United Nations Convention on the Law of the Sea, which is composed of only two provisions. The first gives an unprecise definition of such seas. The second invites bordering States to co-operate in the fields of fisheries, protection of the environment and scientific research, that is, to do what is already mandatory according to other provisions of the Convention. The scant content of Part IX is due to the divergent positions of States that proposed a special regime for enclosed or semi-enclosed seas and some States that would have preferred to have no provisions on this subject.

⁽⁴³⁾ Cfr. T. SCOVAZZI, *The Protection of Underwater Cultural Heritage in the Mediterranean Sea*, in *IYIL*, 2021, 73.

⁽⁴⁴⁾ «Considerando che in un mare chiuso o semi-chiuso le azioni di ciascuno Stato producono conseguenze immediate anche per gli altri Stati, le legislazioni nazionali dovrebbero cedere il passo a convenzioni regionali, e ciascuno Stato costiero dovrebbe agire nel quadro di azioni coordinate con quelle degli altri Stati del bacino»; così U. LEANZA, *La convenzione di Montego Bay sul diritto del mare e l'applicazione al Mediterraneo delle convenzioni internazionali generali in materia ambientale*, in *Le convenzioni internazionali sulla protezione del Mediterraneo contro l'inquinamento marino*, cit., 15. «En effet, les mers fermées ou semi-fermées sont aujourd'hui les milieux privilégiés où la tendance au régionalisme se manifeste le plus clairement»: così U. LEANZA, *Le régime juridique international de la Mer Méditerranée*, cit., 159.

In fact, in some enclosed or semi-enclosed seas, such as the Mediterranean, the bordering States have already put in place useful instruments of co-operation.

I mari chiusi o semi-chiusi sono regolati dalla parte IX della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che si compone di due soli articoli. Nel primo viene data una definizione imprecisa di tali mari. Nel secondo è contenuto un invito agli Stati rivieraschi a cooperare in materia di pesca, protezione dell'ambiente e ricerca scientifica e, cioè, a fare quanto è già obbligatorio fare in base ad altre disposizioni della Convenzione. La povertà di contenuto della parte IX si spiega con la divergenza di posizioni tra gli Stati che proponevano un regime speciale per questi mari e gli Stati che non avrebbero voluto nessuna disposizione in questa materia. Di fatto, in alcuni mari chiusi o semi-chiusi, come il Mediterraneo, gli Stati rivieraschi hanno già posto in essere utili strumenti di cooperazione.